



Prot. n. 9260 del 18.06.2024

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 2791/2024, Mandanici Antonluca e Spinella Daniele c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con provvedimento del 22.05.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2791/2024, Mandanici Antonluca e Spinella Daniele c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo pec dall'avvocato di parte ricorrente:

- reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato dai sigg.ri Mandanici Antonluca e Spinella Daniele;
- procura alla lite sottoscritte dai sigg.ri Mandanici Antonluca e Spinella Daniele in favore dell'avvocato Ferdinando Grosso e dallo stesso sottoscritte per autenticazione;
- decreto di fissazione udienza e autorizzazione notifica ai controinteressati ex art 151 c.p.c. del 22.05.2024;
- relata di notificazione atti del 29.05.2024.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Michele Trimboli

AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

TRIBUNALE DI MESSINA**SEZIONE LAVORO.****Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.**

Per i signori, **Antonluca MANDANICI** (C.F.: MNDNNL73D24F206P) nato a Milazzo (ME) il 24.04.1973, ivi residente in via Cristoforo Colombo 10 e **Daniele SPINELLA** (C.F.: SPNDNL78R10A638X) nato a Barcellona P.G. il 10.10.1978 e ivi residente in Via Torquato Tasso n. 41, rappresentati e difesi anche disgiuntamente nel presente giudizio dai dagli avv.ti **Benedetto CALPONA** del Foro di Barcellona (C.F.: CLPBDT62D24A638O - PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it) e dall'avv. **Ferdinando GROSSO** (C.F.: GRS FDN 76L26 F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it) elettivamente domiciliati in Messina in via Nicola Fabrizi n. 87, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Grosso (PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it), giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art. 18, c.5, D.M. Giustizia n. 44/11, come sostituito al D.M. Giustizia n. 48/2013. e ss.mm.ii. **- reclamanti -**

c o n t r o

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA (P. Iva 03459080838) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Piazza Unione Europea SNC, 98122 Messina (ME) pec: messinaservizibenecomune@pec.it rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicolò Vella (PEC: avvocatovella@pec.it; C.F. VLLNCL86T21A089V; Fax: 091.7754961) del foro di Agrigento con Studio sito in Via Esseneto n. 76, e dall'Avv. Carmelo Neri (PEC: avv.carmeloneri@pec.it; C.F NRECML88H04A089E - 091.6260211) con studio in Via Marchese di Villabianca n. 98 a Palermo, ove è anche eletto il domicilio

E nei confronti

dei controinteressati

PER LA RIFORMA

1

C.F.: GRS FDN 76L26 F158M – P.I.: 03314320833



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

Dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa il 06.05.2024 dal Tribunale di Messina sezione Lavoro, Giudice dottoressa Roberta RANDO nel giudizio iscritto al N.r.g. 6136/2023

* * * * *

- Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 30.11.2023 i ricorrenti premesso di essere stati dipendenti della Multiservizi Spa, società partecipata della Provincia Regionale di Messina, con singole domande hanno presentato domanda al fine di essere inseriti nell'elenco di Mobilità Interaziendale ex art. 24 comma 2 L. R. 20/09/2016; che la Città Metropolitana di Messina dopo aver richiesto il parere all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (**all. 1**) con Determinazione n. 564 del 11.07.2019 ss.mm.ii. (**all. 2**) ha istituito l'elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati all'art. 24, comma 3 della L.R. n.20/2016 (**all. 3**) che tra l'altro prevede al comma IV che *"..le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,che sulla base dei piani industriali evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni."*

Nel suddetto elenco, avendone tutti i requisiti gli odierni ricorrenti sono stati inseriti giusta determinazione dirigenziale n. 571 del 14.05.2021 ss.mm.ii (**all. 4**)

- La MSBC Spa, in data 26.08.2022 ha pubblicato atto d'interpello (**all. 5**) rivolto agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 24 della Legge Regionale n. 20 del 29 settembre 2016 da cui si evince che la MSBC Spa., Società in *house providing* del Comune di Messina, deve procedere all'assunzione di n. 100 unità, e che *"Ai sensi dell'art. 24 Legge Regionale Siciliana n. 20/2016 "Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni". Per tale motivo in osservanza della suddetta normativa la MSBC Spa ha preliminarmente provveduto ad interpellare i soggetti iscritti nel predetto bacino istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 24 L.R. 20/2016. (*punti 1 e 2 atto d'interpello*). Inoltre con successiva integrazione dell'atto d'interpello è stato eliminato il limite di età compreso tra i 18 ed i 40 anni per le figure g) ed h) **(all. 6)**;

- I sig.ri Antonluca MANDANICI e Daniele SPINELLA, essendo regolarmente inseriti nell'elenco di mobilità interaziendale ex art. 24 L.R. n.20/2016 della Citta Metropolitana di Messina ed avendo interesse e i requisiti per l'assunzione, hanno presentato, in data 09.09.2022, istanza di ammissione per le figure: A) n. 55 operatori liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del d. lgs. 81/2015 e quanto previsto l'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali - Utilitalia per servizi di manutenzione verde pubblico nel comune di messi; figura B) n. 5 operatori liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del d. lgs. 81/2015 e quanto previsto dall'art. 14 del ccnl dei servizi ambientali - Utilitalia per servizi di disinfestazione e derattizzazione nel comune di Messina; C) n. 10 operatori liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del d. lgs. 81/2015 e quanto previsto l'art. 14 del ccnl dei servizi ambientali - Utilitalia per servizi di selezione ed imballaggio rifiuti presso impianto di selezione in uso alla Messina Servizi Bene Comune S.p.a.; D) n. 24 operatori liv. J Ccnl Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel comune di Messina; e H) n. 1 lavoratore d'ordine livello 4 Ccnl Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina **(all. 7 e 8)**;



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

- In data 03.04.2023, veniva pubblicato sul sito della M.S.B.C. Spa l'esito dell'atto di interpello, con elenchi ammessi dove sono presenti gli odierni istanti (**all. 9**) ed elenchi non ammessi (**all. 10**). In quest'ultimo elenco dei non ammessi ai nn. 57 e 64 sono presenti i signori Spinella e Mandanici in quanto esclusi per le figure A) e B) C) e D) poiché superano il limite di età previsto. Infatti tra requisiti richiesti per le figure A) B) e C) oltre all'iscrizione negli elenchi di cui alla Legge Regionale n. 20/2016 art. 24 comma 2, i candidati devono avere al fine di poter stipulare contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del D. LGS. 81/2015 *"...età compresa tra i 18 ed i 29 anni (esattamente, sono ammissibili le domande di coloro che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età anagrafica), limitatamente ai profili di cui alle lettere a), b), c), in aderenza a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 e dall'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali – Utilitalia."*

Mentre per la figura D). n. 24 operatori liv. J Ccnl Utilitalia i candidati devono possedere i requisiti anagrafici di cui all'art. 2 n. 2 del d.p.r. 487/1994 e dunque un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 40 anni, con gli eventuali aumenti previsti dalla norma.

Invero i sig.ri Mandanici e Spinella risultano entrambi ammessi in graduatoria per la figura H) posizionandosi rispettivamente al secondo e quarto posto rispettivamente dietro al sig. Piccione Mariano (1° posto) e Calabrò Francesco (3° posto) (**all. 11**).

- Gli odierni istanti con differenti comunicazioni del 07.07.2023 hanno richiesto invano, alla MSBC Spa, dei chiarimenti sulla loro sorte nonché presentando istanze di accesso agli atti. (**all. 12 e 13**).

Nella diffida si specificava che essedo gli odierni reclamanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 24, comma 1 della L.R. 20/2016, che nonostante presenti in graduatoria per la figura H) non erano stati assunti senza ricevere alcuna spiegazione e/o motivazione e/o



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

comunicazione.

- Purtroppo anche queste ulteriori diffide erano rimaste prive di riscontro ed MSBC Spa ha continuato con le assunzioni di 100 nuovi dipendenti che ha avuto una grande risonanza sui mezzi d'informazione come riportato dalla stampa locale (**all. 14**);

- In data 16.05.2023, veniva emesso, dalla M.S.B.C. Spa, avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per le figure professionali di cui all'atto di interpello con scadenza al 16.06.2023 (**all. 15**), poi prorogata al 26.06.2023 a cui gli odierni istanti non hanno partecipato in quanto in graduatoria per la figura H) dell'atto d'interpello del 26.08.2022.

Successivamente in data 07.10.2023 sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi (**all. 17**).

Alla luce di quanto esposto, per i ricorrenti depositavano ricorso cautelare *ex art.700 c.p.c.* censuravano altresì l'esclusione dalle categorie A),B),C),D), G) in ragione del superamento del limite di età richiamando i precedenti del Tribunale adito in merito all'illegittimità della clausola del bando che preveda l'automatica inidoneità del candidato che superi i 40 anni di età alla mansione di operatore ecologico ed invocando la tutela interinale del diritto prospettando l'irreparabile lesione del diritto alla professionalità-determinata dal verosimile esaurimento dei posti disponibili - e ad avere una fonte di reddito per sé e la propria famiglia, trovandosi in stato di bisogno.

Il ricorso veniva notificato a mezzo pec alla MSBC Spa, mentre rispetto ai controinteressati il Tribunale autorizzava la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, attraverso la pubblicazione sul sito internet della scrivente azienda.

Si costituiva con comparsa del 09.01.2024 la MSBC Spa contestando le domande operate dai ricorrenti, eccependo in via preliminare come, in relazione all'unico profilo in cui i candidati erano risultati idonei (profilo H), gli stessi non erano stati assunti in quanto posizionatisi dietro il Sig. Piccione Mariano, collocato con n. 4 punti e già assunto, con



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

chiusura dell'interpello che, sulla figura H, prevedeva un'unica posizione aperta.

Eccepiva inoltre che l'incompatibilità tra la condizione anagrafica dei ricorrenti e il contratto di apprendistato professionalizzante discendeva da insindacabile disposizione normativa e che, in ordine al profilo D era l'art. 2 N. 2 DEL D.P.R. 487/1994 a prevedere il limite di anni 40.

Prospettava poi che per determinate tipologie di lavoratori, addetti a lavori particolarmente usuranti o comunque che richiederebbero sforzi fisici molto intensi (dunque i livelli J del CCNL che sono addetti allo spazzamento e alla raccolta), fosse lo stesso regolamento per il reclutamento del personale adottato ai sensi dell'art. 19 del T.U. società in house a prevedere il limite anagrafico all'art. 9 secondo cui: *“La Società può inserire delle limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, prevedendo un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione alla procedura di selezione. L'eventuale inserimento del limite anagrafico, che dovrà risultare dal bando o comunque dal documento con cui viene comunicata la volontà assuntiva, dovrà rispettare i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 467/1994”*..

In via riconvenzionale chiedeva al Tribunale l'accertamento negativo dell'assenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti per l'iscrizione nel bacino della mobilità regionale costituito ai sensi della L.R. 20/2016 art. 24 e di conseguenza, previa disapplicazione della determina di iscrizione n. 571 del 7/6/2021 della Città Metropolitana di Messina, inammissibilità della domanda di partecipazione all'interpello.

Eccepiva l'insussistenza del *periculum in mora*, specialmente per la posizione di Spinella Daniele che presta servizio in favore della Società Etjca S.p.a. e non ha documentato la posizione reddituale, chiedeva in via principale l'accertamento dell'illegittimità della delibera adottata dal Comune di Messina-valutando eventualmente la chiamata in causa di esso - e in via subordinata il rigetto del ricorso per le questioni preliminari e di merito



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

sollevate, il tutto con condanna per lite temeraria.

Dopo un primo rinvio per poter perfezionare la notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati - stante che la pubblicazione tardiva sul sito della MSBC Spa - e nella contumacia dei controinteressati, con provvedimento del 12.3.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa della Città Metropolitana a cura della MSBC con termine per la notifica degli atti di causa.

Disattesa tale ordinanza da parte della MSBC Spa, scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento è stato definito come segue. *“...P. Q. M. Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, pronunciandosi sul ricorso cautelare proposto dai ricorrenti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale; - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite nei confronti della MSBC che liquida nella somma, già dimidiata, di euro 2.606,50, oltre i.v.a, c.p.a. e spese generali al 15%...”*

Svolta questa precisazione, col presente reclamo, si impugna l'ordinanza del 06.05.2023 notificata in pari data emessa nel ricorso ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto al N.r.g. 6136/23, che deve essere del tutto riformata, per le seguenti ragioni.

Il provvedimento, oggi impugnato, è in contrasto, con la giurisprudenza reiterata per identiche fattispecie di questo stesso Tribunale. *(Ordinanza accoglimento del 18/06/2020 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro – Dott.ssa V. Todaro NRG 1270/2020; Ordinanza di rigetto reclamo del 22/10/2020 Tribunale di Messina Sezione - Lavoro in composizione collegiale NRG 2819/2020; Ordinanza accoglimento del 28/10/2022 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro –Dott.ssa A. La Face NRG n. 3088/2022; Ordinanza di rigetto del 07.12.2023 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro Dott.ssa V. Todaro NRG 4199/2023)*

Dopo questa opportuna precisazione, sembra doveroso sottolineare il fatto che gli odierni



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

ricorrenti costituiscono un gruppo di *ex* lavoratori di società a prevalente partecipazione pubblica, ridotti ormai alla totale disperazione, atteso l'atteggiamento di totale chiusura sino ad oggi ingiustamente manifestato dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, nonché dalla MSBC Spa. La condizione degli odierni istanti costituisce, peraltro, caso assolutamente eccezionale in ambito regionale considerato che tutti i dipendenti di altre società partecipate nonché gli stessi colleghi degli odierni istanti – iscritti come loro nell'elenco di mobilità interaziendale ex art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016 - hanno sino a oggi sempre trovato utile ricollocazione presso la stessa MSBC Spa o altre imprese controllate attraverso i meccanismi della mobilità interaziendale o mediante provvedimenti giudiziari; di contro, gli odierni istanti sono stati privati del lavoro e di ogni fonte di sussistenza con gravissime ripercussioni anche nel proprio ambito familiare, con lesione del diritto soggettivo pubblico al lavoro, costituzionalmente tutelato.

Il reclamo deve essere accolto essendo erronea l'ordinanza impugnata per i seguenti motivi:

- **Sulle esigenze cautelari**

Sussistono le esigenze cautelari.

Il Tribunale a pag. 5 nell'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso ritenendo insussistenti le esigenze cautelari con il seguente impianto motivazionale:

“...i ricorrenti non possono muovere alcuna censura relativamente alla correttezza dell'avviso di selezione e preventivo interpellato, pubblicato il 16.05.2023, in quanto scientemente hanno deciso di non parteciparvi. Essi, relativamente a questa selezione non hanno, pertanto, interesse ad agire. La loro situazione giuridica soggettiva va quindi scrutinata in relazione alla procedura del 26.8.2022. Riguardo ad essa, i ricorrenti hanno avuto notizia della loro esclusione, a seguito di atto di accesso, nell'aprile 2023 e hanno instaurato il ricorso nel novembre 2023, quando era già stata avviata e conclusa la



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

seconda procedura di selezione. Il lasso temporale sopra specificato determina, naturalmente, l'affievolimento del diritto e dell'esigenza cautelare ad esso connesso, considerando, inoltre che la nuova procedura ha di fatto eliminato e/o sostituito l'efficacia della graduatoria oggetto di causa. Tale condizione determinerebbe quindi l'impossibilità dell'emissione di una pronuncia costitutiva del diritto all'assunzione, convertendolo, sussistendone i presupposti, alla corrispondente fattispecie risarcitoria, non ristorabile in fase cautelare..”

Detto impianto motivazionale, che si può sintetizzare in una duplice articolazione non è condivisibile per le seguenti concorrenti ragioni:

I.a) Sotto un primo aspetto il Tribunale ha ritenuto che sarebbe intervenuta una seconda graduatoria in data 16/Maggio/2023, cui i ricorrenti non avrebbero partecipato, e ciò avrebbe determinato un affievolimento del loro diritto e l'impossibilità dell'emissione di una pronuncia a carattere costitutivo dell'assunzione.

Detta prospettazione è erronea sotto molteplici profili, e segnatamente:

1°A. Essa poiché muove da premesse erranee e si pone in contrasto con la disciplina della mobilità interaziendale fissata dall'rt.24 L.R. 20/2016.

Invero, il diritto all'assunzione scaturisce dall'inserimento nell'elenco di mobilità interaziendale istituito, ai sensi dell'art. 24 comma 3 L.R. 20/2016, creato dalla Città Metropolitana di Messina con determina n.564 del 11/97/2019, aggiornata con determinazione dirigenziale 2397 del 22.06.2023 della Città Metropolitana di Messina ove sono a tutt'oggi iscritti gli odierni reclamanti. Nel caso in esame entrambi i ricorrenti sono inseriti nel predetto elenco di mobilità interaziendale; entrambi i ricorrenti hanno partecipato all'atto di interpello del 26/Agosto/2022; entrambi i ricorrenti sono collocati nel conseguenziale elenco formato in dipendenza dell'atto di interpello, che rimane valido ed efficace.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

Del tutto irrilevante rimane l'intervenuto successivo avviso di selezione pubblica, che comunque ha formato oggetto di censura nel presente giudizio cautelare, atteso che esso non incide e non esclude il diritto all'assunzione dei ricorrenti che trova radice nell'elenco di mobilità interaziendale di cui sopra.

1.B E' altresì errata l'affermazione del Tribunale laddove evidenzia una carenza di interesse ad agire in relazione all'avviso pubblico del 16/Maggio/2023 per non avere partecipato allo stesso.

Il Tribunale ragiona come se ci trovassimo in presenza di concorsi pubblici che richiedono la presentazione di domanda di partecipazione.

Nella vicenda, si è invece in presenza di un mero elenco di mobilità interaziendale disciplinato dalla normativa di settore (art.24 L.R. 20/2016), elenco a tutt'oggi vigente nel quale i lavoratori sono ancora inseriti ed in relazione al quale è stato indetto atto di interpello rivolto esclusivamente agli iscritti nel suddetto elenco di mobilità interaziendale, a cui hanno partecipato gli odierni reclamanti e sono stati inseriti in apposito elenco in attesa di chiamata per l'assunzione; elenco a tutt'oggi valido ed efficace come emerge dall'ultimo aggiornamento avvenuto con determinazione dirigenziale 2397 del 22.06.2023 della Città Metropolitana di Messina che per completezza si deposita, **(all. 18.)** ove sono a tutt'oggi iscritti gli odierni reclamanti. Pertanto non avevano alcun interesse i lavoratori a partecipare nuovamente al successivo avviso di selezione (16/Maggio/2023).

Ne consegue che il successivo avviso di selezione deve formare oggetto di scrutinio nel presente giudizio, rimanendo ininfluenza la circostanza evidenziata dal Tribunale della mancata presentazione di nuova istanza di partecipazione.

1.C Né può configurarsi, come affermato dal Tribunale, un affievolimento del diritto e dell'esigenza cautelare, in relazione al tempo intercorso per il deposito del



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

ricorso; difatti, il Tribunale omette di considerare la circostanza rilevante che la proposizione del ricorso è stata preceduta dall'esercizio del diritto di accesso per una efficace e completa tutela delle posizioni giuridiche vantate, diritto di accesso che si è scontrato con le resistenze passive ed ostruzionistiche dell'Ente, che non ha mai riscontrato l'istanza di accesso del 07/Luglio/2023 (vedasi all. 12-13) così frapponendo ostacoli all'esercizio del diritto.

Si aggiunga che l'Ente nelle more aveva manifestato l'intenzione di definire transattivamente la pendenza (stipulando in data 4/Settembre/2023) atto transattivo con altri lavoratori, colleghi degli odierni istanti iscritti nel medesimo elenco di mobilità interaziendale ed assunti in forza di provvedimento giudiziario emesso da questo stesso Tribunale) - **all. 19**.

Il quadro sopradescritto esclude il prospettato affievolimento dell'esigenza cautelare. I lavoratori hanno posto in essere, nella fascia temporale precedente al ricorso, tutte le iniziative indispensabili e necessarie per tutela del proprio diritto, ivi compreso l'esercizio del diritto di accesso e l'intrattenimento di trattative di definizione transattiva della contestazione, in considerazione dell'avvenuta transazione per fattispecie identiche con altri lavoratori del medesimo elenco.

II) POSIZIONE DI SPINELLA,

Inoltre erra il Giudice quando afferma *“per quanto riguarda la posizione di Spinella Daniele, non vi è prova della condizione economica di quest'ultimo, considerato inoltre che nelle more del giudizio egli è stato assunto a tempo determinato, presso un'altra società.”*

Spinella aveva un contratto trimestrale a tempo determinato che è stato rinnovato in data 28.12.2023 (**all. 20**).

Il contratto trimestrale non è stati più rinnovato.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

Spinella è attualmente disoccupato, come risulta dalla, che si allega. **(all. 21)**

A ciò si aggiunga che Spinella ha avuto da una relazione una figlia di nome Rebecca, nata il 02 gennaio 2020, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita del 20.05.2024 **(all. 22)**

Spinella Daniele deve, quindi provveder non solo al mantenimento di se stesso e delle proprie elementari esigenze di vita ma deve soprattutto provvedere al mantenimento di un figlia di quattro anni di età, con tutte le relative esigenze di istruzione, mantenimento e sostentamento.

Quindi erra il Giudice di prime cure asserisce a pag. 5 dell'ordinanza impugnata che *"...i ricorrenti hanno avuto notizia della loro esclusione, a seguito di atto di accesso, nell'aprile 2023 e hanno instaurato il ricorso nel novembre 2023, quando era già stata avviata e conclusa la seconda procedura di selezione. Il lasso temporale sopra specificato determina, naturalmente, l'affievolimento del diritto e dell'esigenza cautelare ad esso connesso, considerando, inoltre che la nuova procedura ha di fatto eliminato e/o sostituito l'efficacia della graduatoria oggetto di causa."*

Invero i ricorrenti hanno appreso della loro esclusione da parte della MSBC Spa soltanto con la comparsa di costituzione nel 700 c.p.c in data 09.01.2024 e che l'unico assunto fosse stato il sig. Mariano Piccione quale iscritto nell'elenco di mobilità aziendale **che tuttavia non compare in nessun elenco di mobilità interaziendale della Città Metropolitana di Messina.**

Ma vi è di più. Come si può leggere anche sulla rassegna stampa (allegato 26- Gazzetta del Sud del 07.10.2023 estratto dal sito istituzionale di MSBC) in riferimento alle nuove assunzioni viene chiaramente riferito **"...altri tre posti sono stati assegnati a chi era nelle liste di mobilità interaziendale..."**

Da questi fatti emerge incontestabilmente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

nell'affermare che “...i ricorrenti hanno avuto notizia della loro esclusione, a seguito di atto di accesso, nell'aprile 2023...”.

Invero, solamente con la comparsa di costituzione di MSBC Spa nel cautelare del 09.01.2024 gli odierni reclamanti sono stati informati della loro esclusione dalla graduatoria e che fosse stato assunto solamente il Piccione Mariano che a differenza degli odierni istanti non risulta iscritto nell'elenco di mobilità interaziendale tenuto dalla Città Metropolitana di Messina.

Orbene la Messina Servizi Bene Comune Spa è una società partecipata che come confermato dalla stessa, sta procedendo all'assunzione di nuovo personale come più volte dichiarato anche su giornali come la Gazzetta del Sud del 07.10.2023 estratto dal sito istituzionale di MSBC Spa (*vedasi all. 27 ricorso cautelare*) con cui la Presidente pro tempore di MSBC Spa, ha dichiarato che “... Con queste nuove assunzioni arriviamo a 250 nuove entrate in azienda negli ultimi due anni...”.

Quindi gli odierni reclamanti con differenti comunicazioni del 07.07.2023 hanno richiesto invano, alla MSBC Spa, dei chiarimenti sulla loro sorte nonché presentando istanze di accesso agli atti.

Nonostante le richieste di accesso agli atti dei sig.ri Mandanici e Spinella (vedasi all. 13-14 ricorso) a cui la MSBC Spa non abbia mai dato alcun riscontro, gli odierni istanti non sono in grado di poter verificare la legittimità dell'operato della MSBC Spa;

E 'evidente il pregiudizio imminente, grave e irreparabile che deriva dalla perdita della possibilità di ottenere un posto di lavoro, anche in considerazione dell'età dei reclamanti e delle loro condizioni economiche in quanto entrambi risultano disoccupati e che una pronuncia favorevole ai ricorrenti, che intervenisse dopo la data di assunzione di tutto l'organico sarebbe per gli interessati *inutiliter data*, in quanto impedirebbe sicuramente il diritto all'assunzione, ma avrebbe, presumibilmente, l'effetto di invalidare, a catena, tutti i



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

contratti stipulati in violazione del predetto art. 24, L.R. 20/2016, con evidente pregiudizio per il buon andamento dell'azione amministrativa.

2) Sull'Esame della verosimiglianza del diritto invocato.

L'art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016, *“Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali”*, prevede: *“1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità. Mentre al successivo comma 4 recita “Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ...che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni”*

- gli odierni ricorrenti sono inseriti presso l'elenco di mobilità interaziendale regionale, costituito presso la Città Metropolitana di Messina, con cui è stato istituito l'elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati all'art. 24, comma 3 della L.R. n. 20/2016, avendo i requisiti richiesti dalla predetta legge.

La Società partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa, come si può leggere nel suo stesso sito è una Società *“in house providing”* a socio unico Comune di Messina che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, la pulizia delle strade, delle spiagge, la raccolta porta a



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

porta e altri servizi essenziali per l'ambiente, l'igiene e il decoro della città quali, la rimozione delle discariche abusive, la pulizia dei mercati, la scerbatura e la gestione dei centri di raccolta.

Appare evidente che gli odierni istanti, inseriti negli elenchi di cui all'art. 24 della L.R. 20/2016 hanno diritto ad essere assunti dalle società controllate, direttamente o indirettamente, o dai loro enti strumentali, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico dovendo attingere dall'elenco di cui al comma 2, dell'art. 24 della L.R. 20/2016, prima di poter procedere a nuove assunzioni.

Orbene appare evidente l'illegittimità del reiterato comportamento della MSBC Spa, che sta procedendo a nuove assunzioni ed non ha attinto dal suddetto elenco di cui all'art.24, comma 1, della L.R. 20/2016.

Questo stesso Tribunale di Messina – Sezione Lavoro con ordinanza di Accoglimento del 18/06/2020 GdL dott.ssa Valeria Todaro (NRG 1270/2020) emessa sempre in un ricorso cautelare avente lo stesso oggetto, promosso da ex colleghi degli odierni istanti sempre contro MSBC Spa e confermata in sede di reclamo ha statuito che l'art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016 “... *nell'imporre un vero e proprio obbligo di preventiva chiamata degli iscritti nelle liste di mobilità, non sembra attribuire alle controllate (che, come chiarito, sono soggetti che agiscono iure privatorum) una potestà discrezionale nella scelta delle modalità di copertura del posto, sicché i lavoratori interessati che censurino la decisione di avviare una procedura selettiva invece di attingere da dette liste vantano non già una mera posizione di interesse legittimo, ma un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, tant'è che anche per tale ragione la controversia in esame risulta conoscibile da questo giudice*” e pertanto ha ordinato alla partecipata MSBC Spa sempre del Comune di Messina che stava assumendo nuovo personale di assumere i ricorrenti iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale.” (all. 23-24).



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

Tale orientamento è stato confermato sempre dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con ordinanza del 28/10/2022 emessa in analogo cautelare promosso sempre da iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale contro altra società partecipata (NRG. 3088/2022 Gdl dott.ssa Aurora La Face) e recentemente dall'ordinanza emessa in data 07.12.2023 nel cautelare NRG 4199/2023 GdL dott.ssa Valeria Todaro – promosso sempre contro la MSBC Spa. (all. 25).

- **Rinuncia alla domanda limitatamente all'atto d'interpello del 22.08.2022 e del bando del 16.05.2023 con riferimento ai profili A), B) e C)**

L'ordinanza impugnata - primo capoverso di pag. 6 - sostiene *“con riguardo ai profili A,B,C, l'art. 44 d.lgs. 81/2015 dispone che: “Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni”. E' pertanto chiara la disposizione legislativa inerente i limiti di età. Con riferimento alla violazione della percentuale tra apprendisti e altri lavoratori, di cui al comma 7 dell'art. 42, l'art. 47 del decreto citato non prevede la nullità dei contratti stipulati ma la loro conversione, a fini normativi ed economici, pertanto su tale profilo non sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.*

Gli odierni ricorrenti, a differenza di quanto sostenuto da controparte, non hanno mai contestato la scelta della MSBC Spa di assumere 70 lavoratori con contratti di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del D. LGS. 81/2015 e quindi di età compresa tra i 18 ed i 29, o addirittura abbiano mai pensato di sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma.

Invero, gli odierni ricorrenti hanno richiesto, invano, di conoscere il numero di lavoratori assunti con tale tipologia di contratto in quanto la MSBC Spa ha più volte dichiarato anche su giornali come la Gazzetta del Sud del 07.10.2023 estratto dal sito istituzionale di MSBC



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

Spa (**all. 26**) con cui la Presidente pro tempore di MSBC Spa, ha dichiarato che “... *Con queste nuove assunzioni arriviamo a 250 nuove entrate in azienda negli ultimi due anni...*”

Orbene, solamente con la memoria di costituzione, la MSBC spa, tacendo sul punto si limita ad affermare che “...*si rappresenta che ad oggi la MSBC S.p.a. ha un organico di quasi 1000 dipendenti e che i limiti di assunzione con il contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli imposti dall’art. 42 comma 7 D.Lgs. 81/2015, pari al “rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro”. Dunque, con la ricerca di n. 70 apprendisti non paiono violati limiti di legge, che sono ben più alti....*”

E’ del tutto evidente che (**se**) la MSBC spa ha violato i suddetti limiti avrebbe dovuto assumere più soggetti nelle altre categorie.

Fermo restando quanto sopra, questa difesa visti anche i precedenti di questo Tribunale (vedasi ordinanza emessa in data 07.12.2023 nel cautelare NRG 4199/2023 GdL dott.ssa Valeria Todaro - all. 25) **rinuncia** ad ogni pretesa avanzata per le figure A) B) e C) con il ricorso 700 cpc concluso con ordinanza emessa in data 06.05.2024 nel cautelare NRG 6136/2023.

- **Con riferimento al Profilo D) – Disapplicazione Art. 9 regolamento interno MSBC Spa del 12.12,2022 nonché dell’atto d’interpello del 22 agosto 2022 limitatamente alla parte in cui fissa il requisito anagrafico di età compresa tra i 18 e i 40 anni.- Violazione del principio di proporzionalità**

L’atto d’interpello del 22.08.2022 per la figura D) - n. 24 operatori liv. J Ccnl Utilitalia – oltre l’iscrizione nell’elenco di mobilità interaziendale prevedeva il requisito di cui all’art. 2 n. 2 del d.p.r. 487/1994 e dunque un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 40 anni, con gli eventuali aumenti previsti dalla norma.

Il Giudice con l’ordinanza impugnata con riguardo alla figura D, ha osservato che “...La



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

MSBC Spa , con delibera del Consiglio di amministrazione del 12.12.2022, elemento di novità rispetto ai precedenti elaborati in Sezione, ha adottato un regolamento aziendale, ai sensi dell'art. 19 del T.U. D.lgs. 175/2016, stabilendo all'art. 9 che : “La Società può inserire delle limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, prevedendo un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione alla procedura di selezione. L'eventuale inserimento del limite anagrafico, che dovrà risultare dal bando o comunque dal documento con cui viene comunicata la volontà assuntiva, dovrà rispettare i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 467/1994”.

L'art. 2 del d.p.r. citato, al comma 4 dispone che: “4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio...” e per tale motivo ha ritenuto che gli odierni reclamanti non avrebbero avuto alcun diritto ad essere assunti avendo superato il superiore limite di età di 40 anni.

Detto impianto motivazionale del giudice di primo grado non è condivisibile per le seguenti concorrenti considerazioni

- A. In primis il regolamento è stato adottato in data 12.12.2022 ossia successivamente alla data di pubblicazione dell'atto d'interpello del 22.08.2022; conseguentemente il predetto regolamento non è applicabile.
- B. Sulla medesima identica tematica di diritto si è già pronunciato questo Tribunale con diverse ordinanze (*Ordinanza accoglimento del 18/06/2020 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro – Dott.ssa V. Todaro NRG 1270/2020; Ordinanza di rigetto reclamo del 22/10/2020 Tribunale di Messina Sezione - Lavoro in composizione collegiale NRG 2819/2020; Ordinanza accoglimento del 28/10/2022 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro –Dott.ssa A. La Face NRG n. 3088/2022; Ordinanza di rigetto del 07.12.2023 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro Dott.ssa V. Todaro NRG*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

4199/2023) con orientamento contrario a quello adottato dal Giudice nell'ordinanza oggetto di reclamo;

C. Invero dall'esame del contenuto delle predette ordinanze, emerge come la fattispecie qui esaminata sia identica a quella già trattata dall'onorevole Tribunale; Si riporta di seguito ai fini di maggiore intelligenza la motivazione del passo dell'ordinanza nell'affrontare il problema in questione: Sul punto questo Tribunale si è già così espresso con ordinanza del 07.12.2023 nel NRG 4199/2023 GdL dott.ssa Valeria Todaro “*...Sicchè a nulla rileva nel caso di specie il dato, attenzionato dalla convenuta, che l'art. 9 del regolamento della MSBC approvato nel 2022 prevedesse la possibilità di inserire nei bandi di selezione limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, con un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 d.P.R. n. 467/1994. La stessa ordinanza continua affermando “che la superiore disposizione imperativa – posteriore e più favorevole per i lavoratori – appare, anche in ragione della sua specialità, certamente applicabile alla convenuta quale società in house costituita dal Comune di Messina per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, con socio unico e a capitale interamente pubblico; e risulta peraltro ispirata dalla stessa ratio sottesa al principio del riassorbimento di cui agli artt. 19, comma 8, e 25 del D.lgs. n. 175/2016; che, inoltre, essa, nell'imporre un vero e proprio obbligo di preventiva chiamata degli iscritti nelle liste di mobilità, non sembra attribuire alle controllate (che, come chiarito, sono soggetti che agiscono iure privatorum) una potestà discrezionale nella scelta delle modalità di copertura del posto, sicchè i lavoratori interessati che censurino la decisione di avviare una procedura selettiva invece di attingere da dette liste vantano non già una mera posizione di interesse legittimo,*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

ma un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, tant'è che anche per tale ragione la controversia in esame risulta conoscibile da questo giudice; che appare priva di rilievo anche l'obiezione relativa alla mancata impugnazione da parte dei ricorrenti del bando di selezione e, in particolare, della previsione in esso contenuta del requisito dell'età compresa tra i 18 e i 40 anni, atteso che essi avrebbero dovuto essere assunti ex lege; che, in ogni caso ... sembra preferibile un'interpretazione rigorosa del sistema normativo prima richiamato; che di conseguenza – al fine di non frustrare la finalità dell'art. 24, c. 4, cit. e non essendo stata in alcun modo dimostrata dalla convenuta l'astratta incompatibilità dell'età superiore ai 40 anni con lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, livello J – deve ritenersi che l'assunzione degli iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale potesse essere legittimamente subordinata solo alla verifica, in concreto, dell'idoneità specifica del singolo lavoratore (qui indiscussa), a prescindere dalla sua anzianità anagrafica;”(vedasi all. 25).

Dalla lettura del contenuto del precedente giurisprudenziale adottato da questo Tribunale emerge che trattasi di fattispecie identica a quella per cui si discute. Si precisa che anche in questa fattispecie gli odierni reclamanti hanno dimostrato di aver allegato all'istanza di ammissione un certificato di idoneità fisica di sana e robusta costituzione prodotto da controparte Vedasi all. 1-2 fascicolo costituzione MSBC Spa) e che per completezza qui si allega **(all. 27)**

Alla luce di ciò, è lapalissiano l'errore in cui incorre il giudice nell'ordinanza impugnata quando afferma a pag. 6 che “...Con riguardo, infine alla posizione D, si osserva come l'art. 6, par. 1, della direttiva Ue n. 2000/78 prevede che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione là dove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima,



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro e di formazione professionale. MSBC, con delibera del Consiglio di amministrazione del 12.12.2022, elemento di novità rispetto ai precedenti elaborati in Sezione, ha adottato un regolamento aziendale, ai sensi dell'art. 19 del T.U. D.lgs. 175/2016, stabilendo all'art. 9 che : “La Società può inserire delle limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, prevedendo un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione alla procedura di selezione. L'eventuale inserimento del limite anagrafico, che dovrà risultare dal bando o comunque dal documento con cui viene comunicata la volontà assuntiva, dovrà rispettare i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 467/1994”.

Sul punto questo stesso Tribunale di Messina – Sezione Lavoro si è già più volte espresso con ordinanza di Accoglimento del 18/06/2020 (NRG 1270/2020 – GdL Dott.ssa V. Totaro - vedasi all. 23 confermata in sede di reclamo con Ordinanza del 22/10/2020 Tribunale di Messina Sezione - Lavoro in composizione collegiale - vedasi all. 24) statuendo “...a nulla rileva nel caso di specie il dato, attenzionato dalla convenuta, che l'art. 9 del regolamento della MSBC approvato nel 2022 prevedesse la possibilità di inserire nei bandi di selezione limitazioni anagrafiche all'assunzione dei dipendenti, con un limite massimo di anni 40 già compiuti al momento della partecipazione, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 d.P.R. n. 467/1994...”

Per tutte le considerazioni espresse nei precedenti sopra richiamati ove occorra, trattandosi di regolamento - neppure applicabile poiché intervenuto successivamente – che viola il principio di proporzionalità va disapplicato la predetta norma del regolamento (art. 9 nella parte in cui fissa il limite anagrafico di anni 40) e l'atto d'interpello del 22.08.2022 nella parte in cui nei requisiti per partecipare alla figura D) prevede una età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

- **Sulla condanna alle spese**



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

Il Tribunale ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio, invero si ritiene che essendo l'ordinanza erronea e non dovendo essere statuita la soccombenza, debba essere modificata anche la statuizione sulle spese con conseguente condanna alle spese della MSBC Spa. Tanto più che esistevano precedenti giurisprudenziali dello stesso Tribunale di opposto orientamento che avrebbero giustificato, quantomeno in via subordinata la compensazione delle spese.

**ISTANZA DI NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI COMPARIZIONE
CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 150 E 151 C.P.C.**

I ricorrenti nel ricorso ex art.700 c.p.c. avevano formulato istanza di notifica del ricorso e del decreto di comparizione con le modalità di cui agli articoli 150 e 151 c.p.c. ed in particolare i ricorrenti, nel ricorso ex art.700 c.p.c., avevano richiesto stante le difficoltà di procedere alla notifica per pubblici proclami con le modalità ordinarie, di essere autorizzati dal Giudice, in conformità alla normativa a notificare con modalità diverse da quelle ordinarie, ossia di essere autorizzati alla notifica, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, al fine di porre a conoscenza dell'instaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in graduatoria, (vedasi all. 9,10 e 16 del ricorso cautelare) che venisse autorizzata la notificazione a mezzo di pubblicazione su sito internet istituzionale dell' azienda MSBC Spa. Il Giudice, aveva accolto detta richiesta, << *ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati; ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i potenziali controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.; autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente entro il medesimo termine*>>. Col presente



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

atto i reclamanti chiedono al Tribunale analoga autorizzazione. Difatti, l'art.150 c.p.c. dispone, che quando la notificazione nei modi ordinari risulti difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il Tribunale possa autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. e possa prescrivere la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie. Stante la difficoltà (ed il tempo) necessario per procedere alla notificazione con le suddette modalità ordinarie, si chiede che il Presidente del Tribunale e/o il Giudice comunque designato a presiedere la Sezione autorizzi e/o comunque il giudice competente, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ed al fine di porre a conoscenza dell'instaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in graduatoria venga autorizzata la notificazione a mezzo di pubblicazione su sito internet istituzionale dell' Azienda Messina Servizi Bene Comune S.p.A. indicando altresì i modi più opportuni per portare a conoscenza dell'atto gli altri interessati, mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale del ricorso.

Si chiede anche che il presente giudizio, per la sua rilevanza, per il numero dei soggetti coinvolti e per l'oggetto venga trattato con la massima celerità e speditezza, incombendo sui ricorrenti una spada di damocle a cagione di quanto statuito nel provvedimento impugnato per i suoi effetti economici e il pregiudizio imminente, grave e irreparabile che deriva dalla perdita della possibilità di ottenere un posto di lavoro, anche in considerazione dell'età dei reclamanti e delle loro condizioni economiche in quanto entrambi risultano disoccupati e/o inoccupati e che una pronuncia favorevole ai ricorrenti, che intervenisse dopo la data di assunzione di tutto l'organico non solo sarebbe per gli interessati *inutiliter data*, in quanto impedirebbe sicuramente il diritto all'assunzione.

Sulla base di quanto esposto, gli odierni reclamanti chiedono che l'adito Collegio, previa fissazione dell'udienza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

23

C.F.: GRS FDN 76L26 F158M – P.I.: 03314320833



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

1) **Preliminarmente**, premesso che il presente reclamo, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato a tutti i candidati controinteressati, compresi tutti coloro che sono stati inseriti nelle graduatorie provvisorie, in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso e rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (anche derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) anche mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet di Messina Servizi Bene Comune Spa o secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più confacenti ed opportune

2) **Accogliere** il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 06/05/24 statuendo l'accoglimento del ricorso iscritto al N.r.g. 6136/2023, con ogni conseguente statuizione;

3) **In via del tutto gradata**, accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata e ordinare alla Società convenuta, l'assunzione degli odierni ricorrenti da utilizzare da Messina Servizi Bene Comune Spa, attingendo dall'elenco di mobilità, nella figura H) giusta graduatoria dell'atto d'interpello pubblicata in data 03.04.2023.

3) **In via ancora gradata**, in riforma dell'ordinanza impugnata ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile l'esclusione dei ricorrenti dall'atto d'interpello del 26.08.2022 che dal bando del 16.05.2023 per superamento dei limiti di età per la figura D). n. 24 operatori liv. J Ccnl Utilitalia con cui la MSBC Spa ha imposto requisiti anagrafici di cui all'art. 2 n. 2 del d.p.r. 487/1994 e dunque un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 40 anni, e per l'effetto ove occorra disapplicare l'Art. 9 del regolamento interno approvato il 12.12.2022 nonché la parte del bando 16.05.2023 in cui prevede dei limiti di età per la figura D). tra i 18 e i 40



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

anni

4) condannare la MSBC Spa ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'assunzione dei ricorrenti presso la Società, oggi reclamata.

5) adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo

6) **Ove occorra in via istruttoria** si reiterano le medesime istanze istruttorie già articolate nel giudizio di primo grado e precisamente:

- Ordinare alla società resistente di esibire in giudizio tutta la documentazione in riferimento all'atto d'interpello del 26.08.2022 anche al fine di verificare eventuali assunzione dei soggetti ammessi con la graduatoria pubblicata in data 03.04.2023 (vedasi all. 10), ed oggetto di esplicita richiesta di accesso agli atti da parte degli odierni ricorrenti formulate con pec del 07.07.2023.
- Ordinare alla società resistente il deposito ed ostensione in giudizio di ogni atto e provvedimento relativo ai signori Mandanici e Spinella;
- Ordinare alla società resistente di esibire in giudizio tutta la documentazione in riferimento all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per le figure professionali di cui all'atto di interpello con scadenza al 16.06.2023, poi prorogata al 26.06.2023 in data 16.05.2023.

7) **Sempre in via istruttoria** si chiede che il Tribunale Voglia ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) *Vero o no che la società Multiservizi Spa era società partecipata tra gli altri Enti della ex Provincia Regionale di Messina* b) *Vero o no che i signori MANDANICI Antonluca e SPINELLA Daniele erano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;* c) *vero o no che i signori MANDANICI Antonluca e SPINELLA Daniele, hanno ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro;* *Vero o no che la società Multiservizi Spa è stata posta in liquidazione per poi essere*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO CALPONA PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

dichiarata fallita 17.12.2017 con sentenza del Tribunale di Enna;

Sull'articolata circostanza si indica quale testimone l'ex rappresentante legale p.t. della società partecipata Multiservizi Spa, sig. **Mancuso Prizzitano Antonino** residente in via Orfanotrofio 10 Enna - Cap 94100

8) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa tanto per il cautelare quanto per il reclamo da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non aver percepito i secondi.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è di valore indeterminabile e si tratta di istanza cautelare in materia di rapporto di lavoro.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- atto impugnato ordinanza depositata il 06.05.2024 nel giudizio iscritto al R.G. n. 6136/2023 del Tribunale di Messina Sezione Lavoro

1. Parere alla Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
2. Determinazione n. 564 del 11.07.2019 istituzione elenco di mobilità interaziendale;
3. Art. 24 Legge Regionale n. 20/2016;
4. Determina Dirigenziale n. 571 del 07.06.2021.
5. Bando Atto d'interpello del 26.08.2022;
6. Integrazione Atto d'interpello;
7. Domanda di ammissione Atto interpello Mandanici
8. Domanda di ammissione Atto interpello Spinella;
9. Elenco ammessi;
10. Elenco non ammessi;
11. Graduatoria finale figura H)
12. Richiesta chiarimenti Spinella e Istanza accesso agli atti con pec del 07.09.2023;



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Pizza P. Borsellino n. 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it
EMAIL: avv.calpona@libero.it

13. Richiesta chiarimenti Spinella e Istanza accesso agli atti con pec del 07.09.2023;
 14. Rassegna stampa;
 15. Bando “avviso Pubblico” del 16.05.2023 e relativa proroga;
 16. Graduatoria finali;
 17. Rassegna Stampa;
 18. Determinazione dirigenziale 2397 del 22.06.2023 Città Metropolitana di Messina;
 19. Atto transattivo del 03.09.2023;
 20. Contratto trimestrale a tempo determinato che è stato rinnovato in data 28.12.2023;
 21. DID del 09/Maggio/2024;
 22. Estratto per riassunto dell’atto di nascita del 20.05.2024
 23. Ordinanza del 18/06/2020 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro;
 24. Ordinanza del 22/10/2020 Tribunale di Messina Sezione - Lavoro in composizione collegiale;
 25. Ordinanza del 07.12.2023 nel cautelare NRG 4199/2023;
 26. Rassegna stampa 07.10.2023 estratta dal sito della MSBC Spa;
 27. Certificati medici;
 28. SILAV
 29. ISEE
- Fascicolo di parte di I° grado

Messina li, 21 maggio 2024

Avv. Benedetto CALPONA

Avv. Ferdinando GROSSO





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura ROMEO,
letto il ricorso *ex art. 669terdecies c.p.c.* iscritto al n. 2791/2022 R.G.;
vista l'istanza *ex art. 151 c.p.c.* e ritenuta meritevole di accoglimento in considerazione
dell'esigenza di celerità connessa alla natura cautelare del presente procedimento;
visto l'art. 127-ter c.p.c.;

p.q.m.

designa relatore la dott.ssa Rosa Bonanzinga e quale altro componente del Collegio la dott.ssa
Graziella Bellino.

Fissa l'udienza camerale dell'11/7/2024, onerando i reclamanti a notificare il ricorso e il presente
decreto alla controparte entro il 20/6/2024.

Autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web di Messina Servizi
Bene Comune S.p.a. di copia del presente decreto e del ricorso entro il 17/6/2024.

Dispone che l'udienza dell'11/7/2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole
istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino all'11/7/2024 per il deposito delle note.

Si comunichi.

Messina, 22/5/2024

Il Presidente
Laura Romeo



PROCURA

I sottoscritti, **Antonluca MANDANICI** (C.F.: MNDNNL73D24F206P) nato a Milazzo (ME) il 24.04.1973, ivi residente in via Cristoforo Colombo 10, e **Daniele SPINELLA** (C.F.: SPNDNL78R10A638X) nato a Barcellona P.G. il 10.10.1978 e ivi residente in Via Torquato Tasso n. 41, delegano a rappresentarli e difenderli in ogni fase, stato e grado del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. da promuoversi innanzi il Tribunale di Messina in composizione collegiale –Sezione Lavoro - avverso l'ordinanza del 06.05.2024 del Tribunale di Messina –Sez. Lavoro Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando emessa nel giudizio ex art. 700 c.pc. iscritto al NRG 6136/2023 - anche disgiuntamente gli avvocati Benedetto CALPONA del Foro di Barcellona (C.F.: CLPBDT62D24A638O - PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it) e l'avv. Ferdinando GROSSO del foro di Messina (C.F.: GRS FDN 76L 26F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it), conferendo loro tutte le facoltà di legge, compresa quella di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre atti di intervento, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare e accettare rinunce agli atti.


Dichiarano di essere stati informati, ai sensi dell'art. 4, co.3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiarano di essere stati informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiarano di essere stato reso edotto circa le caratteristiche, l'importanza ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiscono, delle attività da espletare, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati professionali, di essere stati informati che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento, esprimendo altresì il consenso al trattamento

dei dati “sensibili”, ex art. 22 della L. 675/96 e ss.mm.ii.. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co.5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito al D.M. Giustizia n. 48/2013. Eleggono domicilio come in atti.

Antonluca MANDANICI




Daniele SPINELLA



Per Autentica

Avv. *Benedetto CALPONA*



Avv. *Ferdinando GROSSO*



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv FERDINANDO GROSSO iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di MESSINA (CF: GRSFDN76L26F158M) ,quale difensore

di **Mandanici Antonluca** (CF: MNDNNL73D24F206P) ,

di **Spinella Daniele** (CF: SPNDNL78R10A638X)

rappresentati, difesi e domiciliati come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **reclamo.pdf (reclamo.pdf)** copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
- **Decreto fissazione udienza.pdf (Decreto_fissazione_udienza.pdf)** copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
- procura alle liti conferita dalle parti rappresentate ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore (**Procura.pdf.p7m**).

a:

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC messinaservizibenecomune@pec.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (inipec)

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (CF: 03459080838), rappresentato e difeso dall'avv. **Avv. Carmelo Neri** (CF: NRECML88H04A089E) trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC avv.carmeloneri@pec.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (inipec)

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (CF: 03459080838), rappresentato e difeso dall'avv. **Avv. Nicolò Vella** (CF: VLLNCL86T21A089V) trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC avvocatovella@pec.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (inipec)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente presso Tribunale di Messina sezione Sezione Lavoro nel procedimento di cui al n. di RG: 2791/2024

Luogo e data: BARCELLONA P.G. , 29/05/2024

F.to digitalmente da
Avv. FERDINANDO GROSSO